

STATUTO
ASSOCIAZIONE FARMACISTI PER LA PROTEZIONE CIVILE AGRIGENTO

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Denominazione, sede, durata, scioglimento

- E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione farmacisti volontari per la Protezione Civile di Agrigento ODV".
- La sede dell'Associazione è ad Agrigento in via Imera 217.
- La durata è illimitata ed a tempo indeterminato.
- Lo scioglimento e la modificazione potranno essere decise dall'Assemblea generale dei soci convocata a tale scopo.

Art.2 Caratteristiche

- L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro, neanche indiretto.

Art.3 Statuto

- L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11.8.91 n. 206 (Legge quadro sul volontariato) e sue successive modifiche, dal Dlgs 117/2017 dalle altre leggi statali, nonché da quelle regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.4 Efficacia dello statuto

- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di vita della stessa.

TITOLO 2: FINALITA'

Art.5 Finalità

- L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, si prefigge come scopo, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, di operare nel campo dell'attività di Protezione Civile; essa è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale e svolge in particolare attività di soccorso e intervento in caso di calamità naturali. Lo scopo è quello di garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, il controllo di qualità e lo smistamento dei medicinali pervenuti nelle zone interessate dall'evento eccezionale nel caso in cui tale servizio venga a mancare, accelerando così il ripristino delle normali condizioni di vita.
- L'Associazione contribuisce altresì, ove possibile, all'allestimento di PRESID FARMACEUTICI DA CAMPO (P.F.C) a cui ogni organizzazione della funzione sanità possa appoggiarsi per il riapprovvigionamento del farmaco nei POSTI MEDICI AVANZATI (P.M.A). L'Associazione provvede altresì a dare il proprio contributo ad ogni altra struttura temporanea o definitiva, di utilità o impiego nell'evento calamitoso.
- L'Associazione si prefigge inoltre di attuare attività di formazione e addestramento educative e pratiche, anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalla Autorità competenti per il soccorso e l'intervento in caso di calamità naturali.
- L'Associazione coopera con Enti ed Associazioni aventi finalità convergenti.
- Ulteriori campi di impiego dell'Associazione possono essere di volta in volta identificati secondo le necessità locali del territorio in tema di protezione civile.
- L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 6. Ambito di attuazione delle finalità

- L'Associazione integra la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale.

TITOLO 3: I SOCI

Art.7 Soci

- Possono diventare soci dell'Associazione le persone fisiche iscritte ad un altro Albo provinciale dei farmacisti che condividano le finalità dell'Associazione e siano mosse da spirito di solidarietà.
- 2. I soci si distinguono in:
 - a) soci fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo i quali conservano la qualifica se in regola con il versamento della quota associativa;
 - b) soci effettivi: farmacisti scritti all'Albo che, avendo acquisito le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per le attività dell'Associazione, richiedono di diventarne soci.; essi conservano la qualifica se in regola con il versamento della quota associativa

Il Comitato direttivo, per particolari meriti, può nominare come soci onorari persone fisiche anche non iscritte ad un Albo provinciale dei farmacisti o persone giuridiche. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto al voto. Per i soci fondatori ed effettivi, la quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ogni socio fondatore o effettivo, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa ed ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni socio effettivo o fondatore ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente e presso la sede dell'associazione. La consultazione dovrà essere consentita entro sessanta giorni dalla richiesta. L'accesso ai libri potrà avvenire presso la sede sociale a seguito comunicazione a cura del Presidente il quale comunicherà al richiedente il giorno e l'ora in cui si procederà all'esibizione di quanto richiesto.

Art.8 Modalità di ammissione ed esclusione dei soci.

- L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. In caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

- Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- La qualità di socio si perde:
 - per recesso;
 - per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, per persistenti violazioni degli obblighi statuari e regolamentari accertati e deliberati dal Comitato Direttivo, per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.
- Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- Il socio che ha esercitato la facoltà di recedere, il socio deceduto -ed i suoi eredi ed aventi causa- o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 Doveri

- Il socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro anche indiretto. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione è improntato allo spirito di solidarietà e realizzato con correttezza ed onestà.

TITOLO 4: GLI ORGANI

Art.10 Organi dell'Associazione

- Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea generale dei soci;
 - il Comitato Direttivo;
 - il Presidente dell'Associazione.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione, previa esibizione della documentazione

necessaria. Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili per altri successivi quadrienni senza alcun limite temporale successivo.

La maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli eventuali enti giuridici associati.

CAPO I: L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.11 Composizione e funzioni

- L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.
- 2. L'Assemblea generale delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione; viene annualmente convocata dal presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'esercizio successivo; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione ; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato Direttivo scelto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.
- Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
- L'Assemblea generale è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati.
- Le deliberazioni dell'Assemblea generale sulla modificazione dello statuto sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sullo scioglimento anticipato dell'Associazione sono valide con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario dell'Associazione e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.
- Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sala dell'Associazione.
- L'assemblea generale straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

CAPO II: IL COMITATO/CONSIGLIO DIRETTIVO E L'ORGANO DI REVISIONE E VIGILANZA

Art.12 Composizione e Funzioni

Il Comitato Direttivo si compone di: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatte salve le ipotesi di urgenza in cui il termine non potrà essere inferiore a due giorni

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: •il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; •sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; •sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili come previsto al superiore art.10.

E' facoltativa la nomina di due Revisori dei conti, anche successivamente alla costituzione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, Il Consiglio nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

CAPO III: IL PRESIDENTE

Art.13 Funzioni

- Il Presidente dell'Associazione, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso Comitato nonché l'Assemblea generale dei soci.
- Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Assemblea di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

TITOLO 5: LE RISORSE ECONOMICHE

Art.14 Patrimonio

- Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti;
- da erogazioni e donazioni di Enti e soggetti pubblici e privati;
- da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 15 Risorse economiche

- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento per lo svolgimento delle proprie attività da
 - Contributi degli aderenti;
 - Contributi privati;
 - Contributi dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni.
- L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art.16 Elargizioni, donazioni, lasciti

- Le elargizioni in denaro e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo.
- 2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo.
- 3. Il Comitato Direttivo delibera sulla utilizzazione di tali risorse, in armonia con le finalità statuarie.

- 4. In caso di scioglimento, di cessazione, ovvero di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.
- L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art.17 Le convenzioni

- Le convenzioni tra l'Associazione ed altri soggetti sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.
- Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente dell'Associazione nella sede dell'Associazione.

TITOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art.18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.